



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
(Provincia di Catanzaro)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6.12.2021)

DELIBERAZIONE N.18 del 2.3.2022

OGGETTO | **FONDI VINCOLATI. APPROVAZIONE MODALITÀ PER LA GESTIONE.**

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di marzo, alle ore 15.40 nella Sede del Comune di Soveria Mannelli, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Soveria Mannelli, nominato con D.P.R. del 6.12.2022, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

Partecipa il Segretario Comunale dott. Ferdinando Pirri in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO:

- che il Comune di Soveria Mannelli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 6.12.2021 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune;
- che in data 15 dicembre 2021 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione, nella persona del dott. Giovanni Musacchio;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato il 17.12.2021, quindi entro il termine dei cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 di pari data;

-**VISTO** che l'Organo Straordinario di Liquidazione, per come stabilito dall'articolo 252, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, il D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, modificando l'art. 1, comma 457, della Legge n. 232 del 11.12.2016, n. 232, che aveva modificato l'art. 2 bis del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160 del 07.08.2016, ha stabilito:



1-" In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2- L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

3- Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3 bis- Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data."

- che l'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ha emanato in data 26.10.2018 l'atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 , sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

RILEVATO che il predetto atto di orientamento recita:

- La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;

-Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente;

-Resta ferma la piena autonomia dell'Organo Straordinario di Liquidazione nell'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle norme che regolano dette funzioni;

-Appartiene alla esclusiva responsabilità istituzionale degli organi rappresentativi dell'ente dissestato promuovere, facilitare ed individuare modi e tempi delle auspiccate intese di collaborazione con gli Organi straordinari di liquidazione;

CONSIDERATO che in conformità a quanto indicato dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali con il sopra riportato orientamento, tra questo Organo e l'Amministrazione Comunale per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è stato concordato quanto segue, come risulta dal verbale del 2-3-2022 prot. n. 1168, che anche se non materialmente allegato, si ritiene parte integrante e sostanziale della stessa e che viene acquisito agli atti dell'O.S.L. :

a-Il Comune, tramite i Responsabili competenti per materia, effettuerà una precisa ricostruzione documentale, contabile e fattuale del vincolo, sia per le entrate che per le spese, in modo da individuare l'ammontare complessivo delle entrate vincolate e le corrispondenti spese programmate, la parte delle spesa già pagate e quelle ancora da pagare ricadenti nella gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione, la parte delle entrate ancora a disposizione da utilizzare per pagare i debiti rimanenti;



b-Il Comune, tramite i Responsabili competenti per materia, si impegna ad effettuare con immediatezza le rendicontazioni al fine di reintroitare le somme eventualmente anticipate e metterle a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

c-La rendicontazione agli enti erogatori dei finanziamenti con destinazione vincolata spetterà comunque ai Responsabili competenti per materia che potranno richiedere all'Organo Straordinario di Liquidazione la documentazione occorrente in possesso dello stesso Organo;

d-Le partite vincolate che, ad esito della ricostruzione di cui alla precedente lettera a), risulteranno prive di specifica copertura confluiranno nella massa passiva ordinaria e saranno asservite alle disposizioni regolanti la stessa;

e-L'Organo Straordinario di Liquidazione utilizzerà per il pagamento delle somme vincolate quanto disponibile sul conto della gestione commissariale siano essere libere che vincolate;

f-Nel caso di somme vincolate l'Organo Straordinario di Liquidazione effettuerà, anche in caso di adozione della modalità semplificata, il pagamento integrale del debito riconosciuto, senza proporre offerte transattive;

g-Si procederà alla transazione esclusivamente nei casi in cui le risorse vincolate non siano sufficienti in relazione ai corrispondenti debiti da pagare e secondo percentuali di abbattimento che consentano di rendere bastevoli le risorse a disposizione;

h-Per come stabilito dal citato art. 36, comma 2, il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

i-L'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto a restituire al Comune eventuale cassa vincolata in eccedenza rispetto ai debiti di propria competenza. Nel caso questa risulti essere non sufficiente, in quanto utilizzata dal Comune, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle spese correnti, il Comune dovrà ricostituire la consistenza delle somme vincolate e trasferire le stesse all'Organo Straordinario di Liquidazione;

-RITENUTO di dover approvare quanto sopra riportato concordato tra l'Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli e l'O.S.L. per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

-Visto l'orientamento dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali emanato in data 26.10.2018, ex art. 154, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

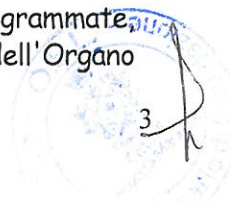
-Visto l'art. 36, comma 2, il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.97/2017;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

-DI APPROVARE, il seguente atto di indirizzo per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata per le obbligazioni maturate entro il 31.12.2020, esercizio precedente a quello dell'Ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2021, per quanto concordato con l'Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, come risulta dal verbale del 2.3.2022 prot. n. 1168, che anche se non materialmente allegato, si ritiene parte integrante e sostanziale dello stesso e che viene acquisito agli atti dell'O.S.L. :

a-Il Comune, tramite i Responsabili competenti per materia, effettuerà una precisa ricostruzione documentale, contabile e fattuale del vincolo, sia per le entrate che per le spese, in modo da individuare l'ammontare complessivo delle entrate vincolate e le corrispondenti spese programmate, la parte delle spesa già pagate e quelle ancora da pagare ricadenti nella gestione dell'Organo



Straordinario di Liquidazione, la parte delle entrate ancora a disposizione da utilizzare per pagare i debiti rimanenti;

b-Il Comune, tramite i Responsabili competenti per materia, si impegna ad effettuare con immediatezza le rendicontazioni al fine di reintroitare le somme eventualmente anticipate e metterle a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

c-La rendicontazione agli enti erogatori dei finanziamenti con destinazione vincolata spetterà comunque ai Responsabili competenti per materia che potranno richiedere all'Organo Straordinario di Liquidazione la documentazione occorrente in possesso dello stesso Organo;

-d Le partite vincolate che, ad esito della ricostruzione di cui alla precedente lettera a), risulteranno prive di specifica copertura confluiranno nella massa passiva ordinaria e saranno asservite alle disposizioni regolanti la stessa;

e-Organo Straordinario di Liquidazione utilizzerà per il pagamento delle somme vincolate quanto disponibile sul conto della gestione commissariale siano esse libere che vincolate;

f-Nel caso di somme vincolate l'Organo Straordinario di Liquidazione effettuerà, anche in caso di adozione della modalità semplificata, il pagamento integrale del debito riconosciuto, senza proporre offerte transattive;

g-Si procederà alla transazione esclusivamente nei casi in cui le risorse vincolate non siano sufficienti in relazione ai corrispondenti debiti da pagare e secondo percentuali di abbattimento che consentano di rendere bastevoli le risorse a disposizione;

h-Per come stabilito dal citato art. 36, comma 2, il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

i-L'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto a restituire al Comune eventuale cassa vincolata in eccedenza rispetto ai debiti di propria competenza. Nel caso questa risulti essere non sufficiente, in quanto utilizzata dal Comune, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, per il pagamento delle spese correnti, il Comune dovrà ricostituire la consistenza delle somme vincolate e trasferire le stesse all'Organo Straordinario di Liquidazione;

-DI DEMANDARE all'Ufficio di Segreteria del Comune la trasmissione della presente deliberazione:

-al Sindaco del Comune di Soveria Mannelli;

-al Segretario Comunale;

-ai Dirigenti responsabili dei settori del Comune;

-al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

-La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. n. 267/2000, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Ferdinando Pirri



L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giovanni Musacchio



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi (art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000).



Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000);

X - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Data 02 MAR. 2022



Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri